






COMUNE DI MILAZZO

(prov. di Messina)

4° Settore

"Ambiente e Territorio"

PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

ELABORATI	I PROGETTISTI
RELAZIONE GENERALE	Ing. Tommaso LA MALFA 
	
<p>VISTO:</p> <p>IL DIRIGENTE</p> <p>Ing. Tommaso La Malfa </p> <p></p> <p>IL SINDACO Avv. Giovanni FORMICA </p>	

MILAZZO, 13 SET. 2018

RELAZIONE GENERALE

PREMESSA

Il Comune di Milazzo aveva già adottato il PUDM con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 20.10.2009 e, con nota prot. 13522/67636 del 21.12.2009, lo ha trasmesso all'Assessorato Territorio ed Ambiente Servizio IX – Demanio Marittimo e al Servizio 2 VIA/VAS per la sua approvazione.

Tuttavia una serie di recenti disposizioni regionali hanno mutato in maniera rilevante le procedure di elaborazione e adozione dei PUDM; in particolare con la L.R. 17 marzo 2016, n. 3 recante *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale* ed il D.A. 319/GAB del 05/08/2016 - *Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime*, è stata integrata la disciplina con ulteriori norme, finalizzate alla regolamentazione della gestione e della fruizione del demanio marittimo regionale per tutto l'iter procedurale (dal momento dell'avvio al suo definitivo completamento), sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative delle aree demaniali, sono state avviate le procedure di revisione della fascia costiera demaniale e sono state approvate nuove linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime. L'art.4 comma 2 del D.A. 319/GAB del 05/08/2016 stabilisce che *i comuni costieri della Sicilia predispongono il Piano di utilizzo del demanio marittimo, per le aree di cui al primo comma dell'articolo precedente, in base ai principi e con le modalità e le procedure definiti dal combinato disposto della l.r. 15/2005 e s.m.i. e della l.r. 3/2016*. Ai sensi dello stesso articolo, al comma 3, i comuni sono tenuti a conformare i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime in fase di elaborazione e/o aggiornamento ai principi e alle specifiche tecniche definiti nelle Linee guida allegate al decreto stesso. Per quanto precedentemente citato e dato che la proposta di piano non ha attualmente concluso l'iter di approvazione, si rende necessario l'adeguamento del PUDM precedentemente adottato dal Consiglio Comunale.

La zona costiera e le sue risorse naturali svolgono un ruolo potenzialmente strategico nel soddisfare le esigenze e le aspirazioni dei cittadini per cui si rende necessario elaborare uno strumento di pianificazione e gestione in grado di regolamentare le attività sul territorio in maniera organica e complessiva, perseguendo obiettivi di carattere territoriale, ambientale, economico, sociale e culturale. Il concetto stesso di sviluppo sostenibile riconosce il principio secondo il quale benessere economico, giustizia sociale e tutela dell'ambiente non possono essere perseguiti in mododissociato, in quanto risultano intrinsecamente interdipendenti; un assetto sostenibile delle zone costiere si prefigge nel lungo periodo il benessere della società (che tenga conto di aspetti ambientali, economici, sociali e culturali) e tende a promuovere l'equità sociale mediante una più equa distribuzione delle opportunità, per le generazioni presenti e per quelle future.

Sulla base di tali considerazioni è stato redatto il PUDM al fine di rispondere alle diverse esigenze di intervento e gestione dell'ambito costiero comunale. In particolare sono stati definiti il quadro degli obiettivi, l'ambito di applicazione del piano, la strategia, le azioni e gli interventi, nonché le modalità stesse di costruzione dello strumento.

L'art. 4 della sopracitata l.r. 15/2005, come modificato dall'art. 56 della l.r. 9/2009 e dall'art. 39 della l.r. 3/2016, definisce inoltre le procedure di elaborazione dei piani da parte dei comuni costieri e le procedure di approvazione degli stessi PUDM da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente. Ai sensi del suddetto articolo, l'Assessorato regionale del territorio

e dell'ambiente approva i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai comuni, ai quali spetta la predisposizione della documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica secondo le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. I piani sono dotati dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, ivi compresa la procedura di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. L'approvazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente interviene entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorsi i quali i piani acquisiscono efficacia. Resta ferma l'applicabilità, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, della clausola di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni.

L'adeguamento della proposta di piano riguarda principalmente i seguenti interventi:

- Inserimento negli elaborati grafici delle informazioni cartografiche di cui alla PARTE III delle nuove Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (allegato 1 al D.A. 319/GAB del 05/08/2016)
- Adeguamento dei dati del Sistema Informativo Territoriale alle Linee guida per l'editing della Cartografia di Base di cui al Sub-Allegato 1/E del D.A. 319/GAB del 05/08/2016

Il Piano di Utilizzo Demanio Marittimo (P.U.D.M.) è redatto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005 e s.m. e i., secondo cui sono tenuti a redigere il Piano di Utilizzo Demanio Marittimo tutti i comuni della Regione siciliana il cui territorio sia prospiciente sul demanio marittimo. Il PUDM è elaborato secondo i criteri stabiliti dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con D.A. 319/GAB del 05/08/2016, contenente le *Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia*, che definisce il Piano di Utilizzo Demanio Marittimo quale *il documento di pianificazione comunale che regola le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, sia per finalità pubbliche sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, in conformità ai principi definiti dall'Unione Europea ed alla vigente legislazione statale e regionale di settore.*

Ai sensi dell'art.40 comma 1 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 la gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, ad esclusione di alcune aree, è attribuita, previa approvazione del Piano di Utilizzo Demanio Marittimo, *ai comuni i quali provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica e rinnovo dei titoli concessori nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime.* In attuazione del suddetto articolo, con il D.A. 319/GAB del 05/08/2016 sono individuate le aree del demanio marittimo regionale la cui gestione sarà affidata ai comuni costieri dell'isola a seguito dell'approvazione dei relativi Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM). Le aree demaniali marittime che non sono oggetto del trasferimento di funzioni previsto dalla l.r. 3/2016 e restano nella esclusiva competenza della Regione siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (ARTA), sono:

- a) aree del demanio marittimo date in concessione diretta ai comuni;
- b) aree portuali di competenza regionale;
- c) beni immobili che insistono sulle aree demaniali marittime;
- d) aree che ricadono all'interno di parchi e riserve naturali;

- e) aree demaniali in uso ad altre amministrazioni dello Stato/Enti pubblici;
- f) aree demaniali marittime che ricadono sotto la giurisdizione delle Autorità Portuali;

L'art. 4 della sopracitata l.r. 15/2005, come modificato dall'art. 56 della l.r. 9/2009 e dall'art. 39 della l.r. 3/2016, definisce inoltre le procedure di elaborazione dei piani da parte dei comuni costieri e le procedure di approvazione degli stessi PUDM da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente. Ai sensi del suddetto articolo, *l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente approva i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai comuni, ai quali spetta la predisposizione della documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica secondo le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. I piani sono dotati dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, ivi compresa la procedura di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. L'approvazione da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente interviene entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorsi i quali i piani acquisiscono efficacia. Resta ferma l'applicabilità, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, della clausola di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni.*

Ai sensi del combinato disposto della L.R. 29 novembre 2005, n. 15, e della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 risulta che:

- "le attività e le opere consentite sul demanio marittimo possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente su proposta dei comuni costieri" (art. 4, comma 1, l.r. 15/2005);
- con decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (ARTA), sono individuate le aree del demanio marittimo regionale "le cui funzioni amministrative sono affidate ai comuni, ed è approvato il relativo bando tipo" (art. 40, comma 2, l.r. 3/2016);
- le "aree del demanio marittimo in concessione ai comuni restano nella esclusiva competenza e attribuzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente" (art. 40, comma 1, l.r. 3/2016);
- i PUDM "sono adottati dai consigli comunali solo dopo l'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 40" (art. 39, comma 2, l.r. 3/2016);
- i PUDM riguardano la gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, ad esclusione "delle aree del demanio marittimo in concessione ai comuni, dei beni immobili che insistono sulle aree demaniali, e delle aree portuali" (art. 40, comma 1, l.r. 3/2016);
- i PUDM non riguardano le aree del demanio marittimo di competenza statale (D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684);
- i PUDM non riguardano "i parchi e le riserve naturali, che restano disciplinate dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette" (art. 39, comma 2, l.r. 3/2016);

- i PUDM devono essere dotati della documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica, ex art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché “dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, ivi compresa la procedura di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.” (art. 4, comma 3, l.r. 15/2005);
- l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente “approva i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai comuni” entro il “termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorsi i quali i piani acquisiscono efficacia. Resta ferma l'applicabilità, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, della clausola di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni. I provvedimenti edilizi abitativi previsti dall'articolo 1, comma 4, sono sostituiti dal nulla osta rilasciato dal comune competente per territorio” (art. 4, comma 3, l.r. 15/2005);
- dopo l'approvazione dei PUDM la gestione amministrativa delle aree del demanio marittimo individuate dall'ARTA con il presente decreto è attribuita ai comuni “i quali provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica, rinnovo dei titoli concessori, nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari, di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime” (art. 40, comma 1, l.r. 3/2016).

In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3-bis, della l.r. 15/2005 e s.m.i., fatti salvi i commi 1, 2 e 2-bis dello stesso articolo, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi dovranno risultare coerenti con le previsioni del PUDM. Quelle rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto, dovranno essere adeguate alla prima scadenza utile del 2020. Quelle non adeguabili non potranno essere rinnovate.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 5 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, e s.m.i., i PUDM devono fare riferimento alla disciplina delle seguenti attività e opere connesse:

- a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
- d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
- e) ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.

Inoltre, i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime devono prevedere:

- a) appositi spazi per l'accesso di animali di affezione;
- b) una quota non inferiore al 50% dell'intero litorale di pertinenza comunale da destinare alla fruizione pubblica, fatte salve le concessioni già rilasciate;
- c) appositi spazi per l'accesso ai diversamente abili.

La progettazione degli spazi deve tenere conto inoltre dei criteri di accessibilità e visitabilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, come stabilito dalla L. 13 del 1989.

Con il termine Demanio si indica l'universalità di beni appartenenti allo Stato, alle Regioni o agli Enti territoriali minori che soddisfano in modo diretto ed immediato i bisogni pubblici. Oggi l'elencazione dei beni demaniali è riportata nell'art. 822 c.c. e non è tassativa in quanto qualsiasi bene atto a soddisfare gli interessi pubblici può essere assoggettato, in qualsiasi momento, al regime giuridico proprio dei beni demaniali. Alcuni caratteri essenziali dei beni demaniali sono l'inalienabilità, l'imprescrittibilità, l'inalutabilità, l'insuscipibilità, l'inespropriabilità.

L'uso e il rispetto del demanio marittimo sono disciplinati dal Codice di Navigazione. Fanno parte del demanio marittimo:

- a) il lido, la spiaggia, i porti e le rade;
- b) le lagune, la foce dei fiumi che sboccano in mare, i bacini ad acqua salza e salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano direttamente col mare;
- c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato o alla Regione che ricadono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale sono considerate pertinenze del demanio medesimo.

L'uso del demanio marittimo è regolato in Sicilia dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (D.P.R. n. 684/77) che vi esercita anche l'azione di vigilanza e repressione. Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo sono esercitate in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, (anche sulle aree del demanio marittimo) alle regioni ed agli enti locali, in relazione anche alla L. 494 del 4 dicembre 1993 sulla determinazione del canone per le concessioni demaniali marittime ed al Codice della navigazione. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso ai beni demaniali per periodi di tempo determinati. Con l'art. 40 comma 1 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3, *la gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, ad esclusione delle aree del demanio marittimo in concessione ai comuni, dei beni immobili che insistono sulle aree demaniali e delle aree portuali, è attribuita, previa approvazione del piano di cui al comma 1 dell'articolo 39, ai comuni i quali provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica e rinnovo dei titoli concessori nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime. Le aree del demanio marittimo in concessione ai comuni restano nella esclusiva competenza e attribuzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.*

Le opere che possono essere eseguite nelle aree demaniali, date in concessione, sono le più varie non essendo stato posto alcun divieto dal codice di navigazione. Tuttavia l'orientamento dell'Amministrazione Regionale è stato quello di favorire le iniziative che rispondono ad un più rilevante interesse pubblico, con particolare attenzione agli usi di mare. L'uso del demanio marittimo ha trovato in Sicilia delle limitazioni per effetto della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, che disciplinando la nuova edificazione lungo le coste dell'Isola, stabilisce quanto appresso (art. 15): "Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti le seguenti prescrizioni: a) *le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia, entro detta fascia sono consentite opere ed impianti a diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione nei volumi già realizzati.* In Sicilia, pertanto, a partire dall'entrata in vigore della legge anzidetta entro la fascia di m. 150 dalla battigia, che comprende anche le zone del demanio marittimo, l'uso del suolo è limitato alle opere e agli impianti a diretta fruizione del mare.

L'art. 1, comma 4 della L.r. 15/2005 stabilisce che ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 15, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, le opere connesse all'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono considerate opere destinate alla diretta fruizione del mare quando previste nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi della presente legge e sono soggette ai provvedimenti edilizi abilitativi nei comuni competenti per territorio, validi per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime, anche se rinnovate senza modifiche sostanziali.

Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce inoltre che le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate inoltre tenendo conto dei seguenti requisiti:

- a) gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove le condizioni orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili;
- b) gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari.

La vigilanza nel territorio comunale è esercitata da sindaco, essa è diretta ad accertare che l'attività urbanistico-edilizia si svolga in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari, degli strumenti urbanistici della concessione o dell'autorizzazione (legge n. 47/1985 e legge regionale n. 37/1985). Il sindaco esercita la vigilanza anche sul demanio marittimo a mezzo del proprio organo tecnico e della polizia urbana. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria esercitano azione di vigilanza anche sulle attività edificatorie che si svolgono sul demanio marittimo ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità marittima sull'uso e il rispetto del demanio.

Il PUDM è redatto tenendo conto della cartografia relativa al Sistema Informativo del Demanio della Regione siciliana (SIDERSI) fornita dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Gli elaborati sono stati adeguati alle Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia del D.A. n. 319/GAB 05/08/2016. In particolare, per quanto riguarda l'attività di editing per l'elaborazione della cartografia tematica di base sono state rispettate le Linee guida per l'editing della Cartografia di Base e utilizzata la Cartografia Tematica di Base fornita da parte del DRA (Dipartimento Regionale dell'Ambiente)

alle amministrazioni comunali; si tratta di dati vettoriali in formato shapefile, georiferiti nel sistema Gauss Boaga (stesso sistema adottato dal S.I.De.R.Si), che comprende sia livelli informativi a scala regionale, sia livelli informativi standardizzati a scala comunale, che faranno parte integrante del Sistema Informativo Demanio Marittimo della Regione siciliana (SI- DeMar).

Dopo una attenta valutazione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività connesse alla fruizione delle spiagge, si è proceduto alla redazione del presente piano, che può adeguatamente supportare il rilancio dell'economia turistica della città, fortemente legata alla fruizione del mare.

Il territorio del Comune di Milazzo si estende lungo la fascia costiera settentrionale dell'isola ed ha una superficie di circa 24,23 Km². costituita da una parte piana e da un promontorio che si protrae nel Mar Tirreno per circa 6 km. -

Le aree demaniali marittime del territorio comunale di Milazzo si inseriscono, in parte, nell'ambito di una zona di particolare pregio ambientale acclarato con i vincoli di tutela paesaggistica di cui al D.P.R.S. n. 693 del 27.05.1974 e al Decreto dell'Assessore regionale ai BB.CC.AA. n. 886 del 17.04.1979.

Inoltre il tratto compreso tra Punta Mazza e Punta del Tono è individuato quale Sito di interesse comunitario (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE, e compreso nell'elenco dei S.I.C. relativo alla regione Sicilia.

La parte compresa tra la foce del torrente Floripotema e Cala Oliva, invece ricade nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale (SIN) istituito con la Legge 23 dicembre 2005, n° 266, art. 1, comma 561, e definito nella perimetrazione con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 11 agosto 2006. '

Le aree sono altresì ricomprese nel PIANO per l'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) relativo alle unità fisiografiche n° 1 (Capo Milazzo — Capo Peloro) e n° 21, (Capo Calavà — Capo Milazzo), che evidenziano per diverse parti del promontorio fenomeni di dissesto.

Il territorio del Comune di Milazzo rientra, infine tra le aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi del decreto-legge n. 112/1998.

Nella particolare conformazione geografica, nella quale la fascia costiera si sviluppa per quasi 23 chilometri, le aree demaniali rivestono particolare interesse strategico.

La loro articolata configurazione ha suggerito la suddivisione in aree con caratteristiche di omogeneità e di affinità ambientali ed infrastrutturali, cui fare corrispondere una unitaria regolamentazione.

All'interno delle varie aree sono poi individuati gli interventi ammissibili ed i relativi lotti.

ELABORATI DEL PIANO

Il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborato/Tavola	Descrizione
a) Elaborato A	Relazione generale

b)	Elaborato B	Norme Tecniche di Attuazione
c)	Elaborato C	Documentazione fotografica
d)	Tav. 1	Planimetria stato di fatto scala 1:10.000
j)	Tav.2	Planimetria previsioni di piano, scala 1:10.000
k)	Tav. 2a	Planimetria previsioni di piano, scala 1:1.000
l)	Tav. 2b	Planimetria previsioni di piano, scala 1:1.000
m)	Tav. 2C	Planimetria previsioni di piano, scala 1:1.000
n)	Tav. 2d	Planimetria previsioni di piano, scala 1:1.000
o)	Tav. 2e	Planimetria previsioni di piano, scala 1:1.000
p)	Tav. 3	Particolari delle strutture previste, scale varie

INDIVIDUAZIONE AREE

Per le ragioni esposte in premessa le aree del demanio marittimo ricadenti nel territorio di Milazzo sono state suddivise nei seguenti ambiti:

- A1. Zona Portuale;
- A2. Molo Marullò — Croce di Mare;
- A3. Croce di Mare — Punta Mazza;
- A4. Punta Mazza — N'Gonia del Tono;
- A5. N'Gonia del Tono — Grotta Polifemo;
- A6. Grotta Polifemo — Torrente Mela.

L'intervento si prefigge lo scopo di:

- valorizzare e salvaguardare la natura dei luoghi attraverso il recupero ambientale della costa;
- migliorare le attività legate alla fruizione del mare e del tempo libero sia per la popolazione residente che per la popolazione dei comuni limitrofi, aumentando il grado di vivibilità in rapporto alla qualità della vita e all'uso del territorio; i
- diversificare e migliorare l'offerta turistica tradizionale;
- sostenere lo sviluppo dell'economia locale dal punto di vista turistico, finalizzato ad incoraggiare e promuovere la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, utilizzando il patrimonio e le risorse naturali esistenti nel territorio.

DESCRIZIONE AMBITI E PREVISIONI DEL PIANO

A1. PORTUALE

L'area portuale comprende il tratto demaniale interposto tra il Molo Marullo ed il confine comunale.

La sua individuazione ha carattere meramente ricognitorio in quanto la relativa disciplina esula dal presente Piano ma è demandata alla giurisdizione dell'Autorità portuale di Messina.

All'interno dell'area risultano già attive diverse concessioni demaniali per attività di cantieristica, uno stabilimento balneare (lido Azzurro), un'area a supporto di attività alberghiera.

All'interno del bacino portuale è inoltre operativa una struttura privata per lo stazionamento e l'ormeggio di natanti da diporto (pontili galleggianti).

A 2. MOLO MARULLO — CROCE DI MARE

L'area, posta sul litorale di levante della città, ha da sempre rappresentato polo di attrazione sia per la presenza della passeggiata pubblica della Marina Garibaldi, sulla quale si affaccia buona parte del centro cittadino, che per la peculiarità e le caratteristiche del quartiere marinaro di Vaccarella.

Nello specchio acqueo compreso tra il molo Marullo e Vaccarella sono già state realizzati due pontili galleggianti (Disalnavtica srl e Poseidon srl) e due campi boe (Tennis e Vela e Alla boa).

Oltre al mantenimento delle concessioni demaniali già rilasciate, il Piano indica la previsione del porto turistico localizzato dal Consiglio Comunale nello specchio acqueo compreso tra il Molo Marullo e l'area antistante la Chiesa di S. Giacomo. Ubicazione che rispecchia le previsioni del vigente strumento urbanistico.

Tale previsione ha carattere meramente indicativo, come peraltro specificato nelle linee-guida emanate dall'Assessore regionale Territorio e Ambiente con il decreto del 25 maggio 2006, stante che la realizzazione di tale struttura è regolamentata da specifica normativa.

Per quando riguarda il Borgo Marinaro di Vaccarella il presente piano prevede che il tratto di arenile posto tra la Chiesa di Santa Maria Maggiore e l'inizio della strada Panoramica venga destinato ad alaggio imbarcazioni da pesca. In tale tratto di arenile troveranno ubicazione, indipendentemente dalle indicazioni cartografiche contenute nella tavola 2° "Planimetria previsioni di piano AREA A2" relative a concessioni già richieste, strutture di ricovero ed alaggio per imbarcazioni da pesca. Per l'arenile ubicato nell'insenatura di Croce di mare si prevede un punto ristoro restando il resto della spiaggia destinato alla pubblica fruizione per la balneazione.

A3. CROCE DI MARE - PUNTA MAZZA

E' costituito da scogliera rocciosa con brevi tratti di spiaggia, alcune delle quali raggiungibili pedonalmente.

Sulle aree demaniali affacciano e in parte insistono strutture turistico- ricettive realizzate da diversi decenni.

Per esigenze di salvaguardia ambientale, data l'evidente valenza paesaggistica dell'area, il Piano esclude ogni ulteriore utilizzo delle aree demaniali per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico.

A 4. PUNTA MAZZA - N'GONIA DEL TONO

Presenta caratteristiche ambientali di particolare pregio e, fra le aree demaniali, è certamente quella a più alta valenza paesaggistica.

E' costituita da un'alta scogliera rocciosa, che conferisce al tratto di costa una caratterizzazione quasi irripetibile, data dall'alternanza con brevi tratti di spiaggia.

Anche in questo ambito è esclusa ogni previsione di iniziative connesse ad attività di tipo privatistico.

A 5. N'GONIA DEL TONO - GROTTA POLIFEMO

Ad eccezione della parte nord della Ngonia, ove inizia la scogliera, questo tratto di costa è caratterizzata da spiaggia renosa in lieve pendio, particolarmente idonea alla balneazione.

Lungo l'arenile sono già al momento presenti un'area attrezzata per la balneazione a servizio dell'Hotel Esperia sito in Via Tono e diversi lidi balneari, realizzati in attuazione del piano di utilizzazione delle spiagge approvato dall'Assessorato regionale Territorio e ambiente nel 1997, natale in premessa specificato.

A 6. GROTTA POLIFEMO - TORRENTE MELA

L'intera fascia costiera presenta tratti, ambientazioni e tipologie insediative diversificate, collegate da un unico nastro stradale (lungomare di Ponente) che si sviluppa fino al Torrente Mela; la spiaggia, renosa e in leggero pendio, assume caratteristiche di omogeneità e presenta facile accessibilità.

Anche sulle aree demaniali di questo tratto sono presenti strutture per la balneazione e per attività di ristorazione:

- a) Lido "Open Sea", lungo la Via del Marinaio d'Italia in prossimità di Piazza San Papino.
- b) Lido "La Fenice" ubicato in prossimità dell'incrocio con la via M. Regis;
- c) Lido "Ponentino" ubicato in prossimità della Via Orsa Maggiore;
- d) La Gobba del Cammello (ristorante-pizzeria);
- e) Lido "Beach Service", posto all'altezza di c/da Gronda;

In considerazione del consistente sviluppo lineare del lungomare, il Piano prevede la possibilità di insediamento di nuove strutture di tipo privatistico, di punti di ristoro con annesse aree attrezzate per lo svolgimento di pratiche sportive. Prevede, inoltre, il mantenimento per finalità pubbliche delle opere (viabilità pedonale, parcheggi, attrezzature per lo sport, aree verdi, etc.) realizzate con l'intervento di riqualificazione ambientale in premessa specificato.

PARAMETRI DEGLI AMBITI

Nella tavola n° 2 del piano sono sintetizzate le previsioni secondo i parametri stabiliti dalle direttive emanate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, e precisamente:

- la lunghezza-del Fronte demaniale marittimo (LFDM);
- la lunghezza del Fronte demaniale marittimo inaccessibile (LFDMI);
- la lunghezza del Fronte demaniale marittimo accessibile (LFDMA):
- la lunghezza del fronte demaniale marittimo dato in concessione (LFDMC);
- la lunghezza del fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato alla libera fruizione (LFDMLPF);
- la lunghezza del fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione (LFDMPD).

I dati complessivi sono riportati nella tabella che segue:

Ambiti	LFDM (ml)	LFDMI (ml)	LFDMA (ml)	LFDMC (ml)	LFDMLF (ml)	LFDMPD (ml)
Portuale	/	/	/	/	/	/
Molo Marullo Croce di Mare	1600	/	1600	357	220	1023
Croce di Mare Punta Mazza	4800	800	4000	350	3650	/
Punta Mazza N'Gonia del Tono	5470	5470	/	/	/	/
N'Gonia del Tono Grotta Polifemo	1800	/	1800	220	1490	90
Grotta Polifemo Torrente Mela	5800	/	/	361	3902	1537,24

PRESCRIZIONI GENERALI

I concessionari delle aree demaniali marittime, oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche) devono rispettare i seguenti parametri e regole generali:

- gli spazi in concessione e quelli limitrofi (se non oggetto di altre concessioni) per una lunghezza da entrambi lati pari al fronte demaniale marittimo in concessione e per tutta la profondità della fascia demaniale devono essere mantenuti puliti e in condizioni di decoro

per tutto l'anno. I rifiuti dovranno essere differenziati e riposti, sempre a cura del concessionario, negli appositi cassonetti comunali per la raccolta dei R.S.U.;

b) l'area in concessione dovrà essere delimitata con recinzioni leggere costituite da paletti in legno raccordati da elementi anch'essi in legno o mediante funi, secondo le tipologie indicate alla tav.3 "Particolari delle strutture previste" del presente Piano;

c) ai fini di consentire il libero transito sull'arenile dovrà essere lasciata libera una fascia della profondità minima di ml. 5,00, misurata dalla linea di battigia media. In tale fascia non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né la disposizione di ombrelloni, sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria;

d) è vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio o soccorso dalla spiaggia verso il mare e viceversa;

e) gli scarichi, in assenza di idonea rete fognante, saranno convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate;

f) le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione;

g) non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente ad esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di elementi prefabbricati e amovibili;

h) negli stabilimenti e nelle aree attrezzate dovrà essere installata apposita segnaletica indicante l'ingresso, l'uscita, la denominazione ed il confine della concessione. I pali di sostegno della segnaletica devono essere realizzati in legno e devono essere adeguatamente infissi nel terreno senza ausilio di -fondazioni gettate in opera, salvo l'uso di blocchi prefabbricati e amovibili;

i) nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone attraverso la posa di camminamenti da eseguirsi secondo le tipologie indicate alla tav. 3 "Particolari delle strutture previste" del presente Piano. Gli elementi costituenti i camminamenti dovranno essere semplicemente appoggiati al suolo senza la previa esecuzione di alcuna altra opera;

j) sui manufatti esistenti nelle aree in concessione sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria nonché, previa autorizzazione dell'ARTA e del Comune, interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo;

k) i nuovi manufatti dovranno avere la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati in legno mantenuto nella colorazione naturale;

l) l'eventuale mantenimento delle strutture oltre il periodo della balneazione può essere consentito esclusivamente in funzione delle attività ammesse dal titolo concessorio e comunque limitatamente alla parte delle strutture stesse effettivamente utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Oltre le prescrizioni generali di cui al precedente paragrafo dovranno essere osservate, in relazione alla tipologia di attività previste dal Piano, le seguenti prescrizioni:

1. Stabilimenti balneari

La superficie da assentire in concessione non deve eccedere i 3.000 mq; la superficie coperta da strutture per locali di servizio, W.C., cabine, spogliatoi, chioschi, locali per la ristorazione, etc. deve essere nel complesso contenuta entro il limite del 10% dell'area in concessione.

Al fine di non costituire barriere visive, le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e in modo tale che il loro complessivo sviluppo lungo i fronti concessori paralleli al mare non superi il 30% dei fronti concessori medesimi.

I nuovi stabilimenti balneari devono prevedere i seguenti servizi e attrezzature:

- servizi igienici per i bagnanti in numero di almeno 3, di cui 1 per portatori di handicap;
- cabine spogliatoio, in numero pari ad almeno il 10% rispetto al numero di ombrelloni; |
- docce al coperto per un minimo di n. 2;
- docce all'aperto ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi per un minimo di 4;
- servizi per la sicurezza della balneazione (locale di primo soccorso, deposito per attrezzature, locale tecnico, passerella principale, percorsi per disabili); -
- contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

E' ammessa la possibilità di installazione di chioschi per l'esercizio di attività commerciali di somministrazione di bevande e cibi precotti e per la vendita di generi di monopolio. *E' altresì consentita l'installazione di strutture commerciali (ristoranti) con copertura ammissibile fino alla concorrenza del 10% dell'intera area concessionata, così come previsto dalla linee guida dell'Assessorato Territorio ed Ambiente.*

Gli stabilimenti attrezzati **con spazi riservati agli animali da affezione** (cani e gatti), ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 15/05 dovranno assicurare le seguenti strutture ed attrezzature:

- un'area gioco e un'area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe non superiori a mq. 200, adeguatamente recintate con tavolato alto mt. 1,50;
- n. massimo di 10 box per il soggiorno all'ombra degli animali delle dimensioni di mt. 1,40x1,40 e altezza massima di mt. 1,40, realizzati con strutture in legno e copertura in canne. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico.
- il tratto di arenile in concessione dedicato agli animali da affezione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato avente altezza di mt.2,00, dotata di un adeguato numero di aperture provviste di porta.

- L'igiene e la pulizia inerente l'attività dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti, sia in fase di progettazione, sia in fase di gestione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Gli esercenti attività di balneazione devono assicurare, nell'ambito degli stabilimenti e nei termini previsti dalla l.r. 1 settembre 1998 n. 17, il servizio di vigilanza e salvataggio. In particolare tra il personale dello stabilimento devono essere presenti almeno due addetti in possesso del brevetto di salvataggio rilasciato da società nazionale di salvamento o dalla FIN-Sezione salvamento.

2. Punti di ristoro/Aree attrezzate per pratiche sportive.

Il Piano individua le aree demaniali ove sono ammessi punti di ristoro aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di annessi manufatti e spazi ombreggiati, secondo le tipologie indicate dalla tav. 3 "Particolari delle strutture previste".

In tali aree è obbligatoria la realizzazione di servizi igienici in numero di almeno 3, di cui 1 per portatori di handicap.

La superficie occupata dal chiosco e relativi servizi non deve superare nel complesso i mq. 40,00, al netto di pedane, camminamenti e spazi ombreggiati.

In adiacenza ai chioschi è ammesso **lo svolgimento di pratiche sportive** legate al mare e il noleggio di barche a vela, wind-surf, canoe, pattini, e similari, con la sola eccezione di natanti a motore.

Per tali attività i concessionari devono garantire gli ulteriori seguenti servizi minimi, comportanti nel complesso una superficie coperta non superiore a mq. 60,00:

- Cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di n. 4;
- Rimessa o magazzino;
- Punto di primo soccorso.

Le tipologie costruttive da utilizzare devono essere conformi a quelle individuate alla tav. 3 del presente piano.

I gestori di aree attrezzate per pratiche sportive devono essere in possesso della concessione demaniale anche per un apposito specchio acqueo e relativo corridoio di lancio, nella misura ritenuta idonea e secondo criteri stabiliti dalla Capitaneria di Porto.

Lo specchio acqueo ed il corridoio di lancio dovranno essere appositamente delimitati.

3. Ormeaggio, rimessaggio e noleggio natanti.

Il Piano individua per tale finalità esclusivamente le strutture per le quali risulta già rilasciato il titolo concessorio, tutte ubicate lungo il litorale di levante e ricadenti nell'ambito 2. Molo Marullo - Croce di mare.

4. Alaggio e imbarcazioni da pesca.

Nell'ambito della spiaggia di Vaccarella e all'interno della baia della Ngonia del Tono vengono individuate specifiche aree demaniali da riservare allo stazionamento e alaggio di imbarcazioni da pesca di tipo professionale e dilettantistico.

La previsione trae origine dalla esigenza di garantire e salvaguardare il mantenimento di una tradizione locale consolidata.

In tali aree è consentita l'installazione di piccoli manufatti di servizio secondo tipologie analoghe per sistema costruttivo e materiali a quelle previste alla tav. 3 del Piano.

A servizio delle strutture possono essere riservati specchi acquei e relativi corridoi di lancio, nella misura ritenuta idonea e secondo criteri stabiliti dalla Capitaneria di Porto.

Gli specchi acquei ed i corridoi di lancio dovranno essere appositamente delimitati.

5. Piattaforme galleggianti.

Nei tratti di costa giudicati sicuri e idonei per la balneazione, a servizio di strutture per la balneazione e di esercizi commerciali e ricettivi che insistono o prospettano direttamente sul demanio marittimo è consentita la collocazione in mare, previo specifico nulla-osta dell'ARTA e parere della Capitaneria di Porto, di piattaforme galleggianti. La installazione deve avere carattere esclusivamente stagionale e sarà ammessa limitatamente al periodo 1 giugno - 30 settembre.

6. Spiagge libere - Accessi al mare.

Tutti gli arenili non individuati dal presente Piano per le attività indicate ai punti precedenti rimangono destinati alla fruizione pubblica, ferme restando le limitazioni alla balneazione emesse dalle competenti Autorità.

Al fine di consentire la migliore fruizione degli arenili, il Comune può installare idonee passerelle, scalette e pedane, purchè in legno e senza l'esecuzione di ancoraggi fissi. Le passerelle devono essere realizzate in modo tale da consentirne l'utilizzo da parte dei portatori di handicap.

Analoga facoltà è concessa, con carattere di assoluta stagionalità (1 Giugno- 30 settembre) ai gestori di esercizi commerciali e ricettivi che insistono o prospettano direttamente sul demanio marittimo.

NORME TRANSITORIE

Le concessioni in essere alla data di adozione del presente piano sono rinnovate a condizione che i concessionari si impegnino ad adeguare le proprie strutture alle previsioni del presente Piano, salvo motivata richiesta di deroga da sottoporre ad espressa autorizzazione dell'ARTA.